



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima, composta dai magistrati:

Dr. Alessandro Turco Presidente
Dr. Adone Orsucci Consigliere
Dr. Simone Carrano Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1545-13 del ruolo generale, e vertente tra:

"ICA s.r.l.", con gli avv. Alessandro Cardosi e Antonio Marchisello Di Blasi

APPELLANTE

contro

"SAT – Società Autostrada Tirrenica s.p.a.", con gli avv. Laura Trimarchi e Debora Batacchi

APPELLATA

nonché

Comune di Collesalvetti,

APPELLATO - CONTUMACE

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa.

Conclusioni per l'appellante: **A)** dichiarare il diritto a pretendere il pagamento del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio: occupazione della strada comunale mediante cavalcavia autostradale; **B)** riconoscere la legittimità degli avvisi di accertamento COSAP opposti; **C)** con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

SENTENZA

N. **2611**

Reg. cron. n.

Reg. rep. n. **2563**

OGGETTO

20 NOV. 2017

Fatta
comunicazione

il,

depositata minuta il

Conclusioni per l'appellata: **A)** rigettare l'appello; **B)** condannare gli appellanti al pagamento delle spese legali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alla SAT pervenivano "avviso di scadenza canone occupazione spazi ed aree pubbliche" in data 16.3.2010 n. 107/2010 ed in data 14.3.2011 n. 89/2011 entrambi di € 1.087,00, ad istanza della ICA, Concessionaria del Servizio di Liquidazione, Accertamento e Riscossione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) per il Comune di Collesalveti. L'ICA aveva emesso nei confronti di SAT i due avvisi per l'omesso pagamento del canone dovuto per l'occupazione sovrastante il suolo pubblico con "cavalcavia autostradali", oltre a interessi e sanzioni. Con atto di citazione SAT aveva convenuto il Comune ed ICA, per accertare la mancanza dell'obbligo di pagamento, nonché annullare, disapplicare e/o dichiarare inefficaci gli atti ricevuti.

Si costituiva ICA che chiedeva respingere la domanda.

Non si costituiva il Comune.

Il Tribunale di Livorno con sentenza n. 72-2013: **1)** dichiarava che nulla era dovuto a titolo di COSAP; **2)** annullava gli avvisi di scadenza; **3)** condannava alle spese di giudizio. Il primo Giudice rilevava che oggetto della controversia era la debenza o meno del pagamento richiesto da ICA a titolo di COSAP, in relazione alle occupazioni, realizzate con i cavalcavia autostradali, dello spazio sovrastante le strade situate nel territorio del Comune di Collesalveti. La COSAP non risultava dovuta essendo prevista, ai sensi dell'art. 16, lett. c), del Regolamento Comunale (che riproduceva la fattispecie di esenzione prevista dall'art. 49, lett. a), del D. Lgs. n. 507/1993, con ciò confermando la sostanziale identità dei presupposti applicativi di TOSAP e COSAP), l'esenzione dal canone per "le occupazioni effettuate dallo Stato": si era verificata un'occupazione dello spazio pubblico non ad opera della Società concessionaria, ma da parte dello Stato stesso, quale effettivo titolare del bene demaniale "autostrada".

Il Tribunale accoglieva la domanda <<Essendo, quindi, il bene autostradale appartenente pacificamente al demanio dello Stato (v. Cass. Civ., Sez. Unite, 07/08/2001, n. 10890) ed essendo il canone di occupazione pacificamente riferito al proprietario del bene "occupante", si ritiene che la SAT, concessionaria per conto del proprietario del bene "occupante", non sia assoggettabile al COSAP.>>.

Appellava "ICA s.r.l." con atto di citazione notificato in data 23.7-2.8.2013 e 23.7-8.8.2013, per questo motivo: Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 49, co. 1, lettera a), d. lgs. 15.11.1993, n. 507 ed articolo 16 del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. del Comune di Collesalvetti. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 38 e 39, d.lgs. 15.11.1993, n. 507 ed 1 e ss. del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. del Comune di Collesalvetti. Omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio. L'esenzione di cui all'articolo 49 co. 1 lettera a) D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, prevista in materia di TOSAP, non era applicabile anche al concessionario autostradale; l'occupazione effettuata dal concessionario autostradale per mezzo di viadotti sovrastanti la strada comunale non era equiparabile all'occupazione direttamente effettuata dallo Stato, alla quale era accordata l'esenzione. Nella fattispecie non si trattava di decidere in merito all'estensione dell'esenzione in materia di TOSAP, ma dell'applicabilità della medesima esenzione, di identico contenuto, così come prevista dall'articolo 16 del Regolamento comunale COSAP del Comune di Collesalvetti: quest'ultimo aveva optato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, per la sostituzione della tassa con il canone. Le previsioni agevolative dell'art. 16 del Regolamento Comunale COSAP erano di identico e speculare contenuto rispetto alla norma di cui all'articolo 49 co. 1 lettera a), D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Si costituiva "SAT – Società Autostrada Tirrenica s.p.a.", contrastando l'appello.

All'udienza del 9.5.2017 le parti si riportavano alle conclusioni come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Circa il motivo dell'appello (Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 49, co. 1, lettera a), d. lgs. 15.11.1993, n. 507 ed articolo 16 del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. del Comune di Collesalveti. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 38 e 39, d. lgs. 15.11.1993, n. 507 ed 1 e ss. del Regolamento Comunale C.O.S.A.P. del Comune di Collesalveti. Omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio.) osservasi come appresso.

Rileva questo Collegio che la COSAP (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) era stato previsto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997; in precedenza l'occupazione di aree e spazi pubblici era assoggettata alla TOSAP (Tassa per Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche – prevista dall'art. 39 del D. Lgs. 507/1993); per esplicita previsione dell'art. 63 co. 1 del D. Lgs 446/1997 la COSAP poteva essere applicata in alternativa alla TOSAP (art. da 38 a 57 del D. Lgs. 507/1993). Pertanto le singole amministrazioni proprietarie delle strade pubbliche sulle quali sussistevano gli accessi alle proprietà private o venivano effettuate occupazioni con opere stabili a servizio di soggetti privati, erano stati delegati a valutare se istituire la TOSAP o la COSAP a propria discrezione, in virtù delle indicate fonti normative.

Presupposti oggettivi della COSAP erano l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile; presupposto soggettivo: obbligato al pagamento del canone era il titolare dell'atto di concessione.

Il Comune di Collesalveti aveva istituito la COSAP con Delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 30.12.2008 adottato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 446/1997. L'art. 16 lettera c) del Regolamento Comunale aveva ricalcato l'art. 49 del D. Lgs. n. 507/1993 (norma dettata per la TOSAP) per le ipotesi di esenzione dal canone.

La questione in esame atteneva, pertanto, all'applicazione dell'esenzione della COSAP (come prevista dall'art. 49 del D. Lgs. n. 507/1993 per l'esenzione della

TOSAP), alla fattispecie in esame: se un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato di proprietà dello Stato ma in concessione ad un privato era esente dalla COSAP.

La S.C. con recenti statuizioni (11689/2017, 11886/2017, 11688/2017) ha ricordato che presupposto per l'applicazione della TOSAP era <<... *l'occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico ...>>, rilevando <<... *il fatto in sé della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (...), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 d. l.vo 507/93. ... >>. La S.C. ha chiarito <<... *che non può esservi dubbio alcuno sul fatto che il viadotto impedisce l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante e finanche l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture. ...>>, ed ha ricordato come, da una parte la legge prevedeva che erano soggette all'applicazione dell'onere finanziario anche le occupazioni effettuate in regime di concessione amministrativa (art. 38 co. 2, D. Lgs. 507/1993), e dall'altra che "*... non può revocarsi in dubbio che il viadotto autostradale costituisca un impianto ai fini della norma di che trattasi in quanto è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l'utilità.>>. Come evidenziato il problema era quello della riconducibilità dell'esenzione in questione, pacificamente riconosciuta allo Stato, per effetto del contenuto della lettera a) del co. 1 dell'art. 49 D. Lgs. 507/1993, come richiamato dall'art. 16 del Regolamento Comunale di Collesalveti, al concessionario autostradale. La Suprema Corte ha rilevato come il concessionario ha <<... *la gestione economica e funzionale del viadotto in forza della concessione per l'esecuzione dei lavori pubblici conferita dallo Stato a norma dell'art. 143 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ...>> ed ancora che <<... *le ipotesi di esenzione dalla TOSAP previste dall'art. 49 lett. a) del D.******

lgs. n. 507/1993 – nel bilanciamento tra l'interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento della comunità (comunale o provinciale), e quello alla realizzazione degli scopi istituzionali dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di fini sociali ritenuti meritevoli di particolare tutela – danno la prevalenza al secondo. Il problema dibattuto in questa sede concerne l'eventuale esenzione riguardo all'occupazione effettuata dall'impresa che ha provveduto, in forza di concessione conferita dallo Stato, all'esecuzione del lavoro pubblico costituito dalla rete autostradale di cui fa parte il viadotto in questione. Questa Corte ritiene che l'occupazione medesima debba considerarsi propria dell'ente concessionario e vada, dunque, assoggettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d. lgs. n. 507 del 1993 in quanto la società concessionaria è l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica (art. 143, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati (art. 143, comma 2) A nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni. Ne deriva che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a, del citato decreto non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello Stato.>>.

Questa Corte ritiene di aderire all'illustrato insegnamento di nomofiliachia della S.C.-, pertanto ritiene dovuto il canone COSAP da parte della "SAT – Società Autostrada Tirrenica s.p.a." in favore del Comune di Collesalveti non applicandosi l'esenzione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 507/1993 come richiamato dall'art. 16 del Regolamento Comunale di Collesalveti.

Le spese di entrambi i gradi, stante l'intervenuto assetto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, vanno compensate.


P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da "ICA s.r.l." avverso la sentenza 72-2013 del Tribunale di Livorno, così provvede: dichiara la contumacia del Comune di Collesalvetti; accoglie l'appello; dichiara legittimi gli avvisi nn. 107/2010 e 89/2011 emessi dalla "ICA s.r.l."; compensa tra le parti le spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio.

Così deciso il 4 ottobre 2017 dalla Corte di Appello di Firenze.

Il Giudice Ausiliario relatore ed estensore

Dott. Simone Carrano



Il Presidente

Dr. Alessandro Turco



Depositato in Cancelleria
il 20 NOV. 2017
IL CANCELLIERE
Maria Carnemolla

